

Roma, 28 marzo 2023

Circolare n. 742/2023

A TUTTI GLI
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'
- LORO SEDI -

OGGETTO:

- 1) **DECRETO M.E.F 10 FEBBRAIO 2023 – FONDO OPERE INDIFFERIBILI 2023 – PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**
- 2) **DECRETO M.E.F. 2 MARZO 2023 – FONDO OPERE INDIFFERIBILI 2022 – ASSEGNAZIONE E REVOCHE PER INTERVENTI A VALERE SU RISORSE P.N.R.R. E P.N.C.**
- 3) **DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 7 FEBBRAIO 2023 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI PARCHI GIOCHI, PER LA FORNITURA, LA POSA IN OPERA E LA MANUTENZIONE DI PRODOTTI PER L'ARREDO URBANO E DI ARREDI PER ESTERNI**
- 4) **DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 9 MARZO 2023 – AGGIORNAMENTO DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (D.M. 17 GENNAIO 2018)**

* * * * *

1) DECRETO M.E.F 10 FEBBRAIO 2023 – FONDO OPERE INDIFFERIBILI 2023 – PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Sulla G.U.R.I. n. 58 del 9 marzo 2023 è stato pubblicato il decreto M.E.F. 10 febbraio 2023 recante, oltre al bilancio di previsione per l'anno in corso e per il triennio 2023-2025, la disciplina relativa alla procedura ordinaria di accesso al "Fondo Opere Indifferibili", da parte delle SS.AA., e la procedura di preassegnazione dei fondi, ai sensi dell'art. 1, comma 377 della legge 197/22 (legge di bilancio per il 2023).

In particolare, il decreto contiene:

- la procedura ordinaria per l'accesso, su base semestrale, al Fondo da parte delle SS.AA., allo scopo di consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2023, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi indicati all'art. 1, comma 375, della legge 197/22, nonché di consentire la realizzazione degli stessi entro i termini previsti;
- la procedura di preassegnazione, su base semestrale, con indicazione delle

modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante e quelle di revoca, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere.

L'accesso al Fondo per la procedura ordinaria è consentito dal 14 marzo u.s. al 3 aprile 2023, in relazione alle procedure da avviare nel 1° semestre dell'anno corrente; dal 16 giugno al 6 luglio 2023 per le procedure del secondo semestre, purché vi sia la presenza dei seguenti requisiti:

a) le opere devono rientrare tra gli interventi ammissibili previsti dall'art. 5 del Decreto 10 febbraio 2023, la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026;

b) le opere devono presentare un fabbisogno finanziario emergente "netto" esclusivamente determinato secondo le modalità previste dal citato Decreto;

c) le procedure di affidamento devono essere avviate, su base semestrale, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale.

In ogni caso, l'accesso al Fondo è consentito, secondo il seguente ordine di priorità, agli interventi:

a) finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal P.N.R.R.;

b) relativi al P.N.C. nonché interventi in relazione ai quali siano stati nominati Commissari straordinari, ai sensi dell'art. 4, d.l. n. 32/19 (conv. in legge n. 55/19 (c.d. "Sblocca-cantieri"));

c) che siano attuati:

- dal Commissario Straordinario di cui all'art. 1, comma 421, legge n. 234/21 (Giubileo di Roma 2025);

- dall'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dall'art. 9, d.l. 4/22 (conv. in legge 25/22);

- dal Commissario Straordinario nominato ai sensi dell'art. 4-ter, comma 2, d.l. n. 145/13 (conv. in legge n. 9/14);

d) per i quali sia stata disposta l'assegnazione, nell'anno 2022, delle risorse del Fondo e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;

e) limitatamente alla procedura da avviare nel secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali, che siano diversi da quelli individuati alle lettere precedenti e la cui realizzazione deve comunque essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, con priorità a quelli che concorrono agli obiettivi del P.N.R.R..

Gli interventi per i quali sia stata disposta l'assegnazione, nell'anno 2022, delle risorse del Fondo e in relazione ai quali, nel medesimo anno, sia pervenuta rinuncia formale all'assegnazione da parte della S.A., possono accedere al Fondo secondo lo stesso ordine di priorità.

Per accedere al Fondo, gli interventi devono essere integralmente finanziati e non presentare fabbisogni finanziari diversi da quelli emergenti

dall'aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 1, commi 371 e 379, della legge 197/22.

2) DECRETO M.E.F. 2 MARZO 2023 – FONDO OPERE INDIFFERIBILI 2022 – ASSEGNAZIONE E REVOCHE PER INTERVENTI A VALERE SU RISORSE P.N.R.R. E P.N.C.

Sulla G.U.R.I. n. 69 del 22 marzo 2023 è stato pubblicato il decreto M.E.F. 2 marzo 2023, con il quale il Ministero ha ufficialmente assegnato le risorse del "Fondo Opere Indifferibili" per l'anno 2022, confermando e revocando le risorse previste per i singoli interventi.

Si rammenta che il decreto ministeriale è stato emanato in attuazione dell'art. 26, comma 7, d.l. 50/22 (conv. in legge 91/22), nonché dell'art. 6, d.P.C.M. 28 luglio 2022.

3) DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 7 FEBBRAIO 2023 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI PARCHI GIOCHI, PER LA FORNITURA, LA POSA IN OPERA E LA MANUTENZIONE DI PRODOTTI PER L'ARREDO URBANO E DI ARREDI PER ESTERNI

Sulla G.U.R.I. n. 69 del 22 marzo 2023 è stato pubblicato il d.m. Ambiente e Sicurezza energetica (M.A.S.E.) 7 febbraio 2023, recante i nuovi criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e posa in opera, e la manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per l'esterno.

I CAM sono stati adottati ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, d.lgs. 50/16 e s.m.i. e sono finalizzati a promuovere l'uso efficiente delle materie e l'allungamento della vita utile di tali categorie di prodotti, attraverso requisiti che consentono la scelta di prodotti:

- realizzati con un minor impiego di materie prime, pertanto con materiali derivanti dalla raccolta dei rifiuti e/o con sottoprodotti, con scarti produttivi riutilizzati all'interno dello stesso sito o con scarti produttivi di altre aziende;
- fabbricati nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda i limiti alla presenza di sostanze pericolose;
- progettati per durare più a lungo e per essere facilmente disassemblati e recuperati al termine della loro vita utile.

Inoltre, nei limiti di quanto consentito dal Codice dei contratti, i CAM mirano a favorire i produttori che hanno investito per dimostrare in maniera affidabile le caratteristiche di preferibilità ambientale del proprio *output*, nonché gli offerenti, produttori o distributori, che si impegnano a partecipare alla gara con prodotti ricondizionati o preparati per il riutilizzo, laddove tali

prodotti, anche dal punto di vista estetico-funzionale, siano equivalenti rispetto ai prodotti di prima immissione in commercio.

Tra gli altri criteri per la progettazione e l'affidamento degli appalti, si segnalano:

- la riduzione del consumo di suolo e la valorizzazione del patrimonio naturalistico;
- l'inclusività delle persone con disabilità e con diverso livello di capacità motoria e sensoriale, la de-carbonizzazione;
- la diffusione della circolarità dei modelli di produzione e consumo.

Nel documento si forniscono anche indicazioni alle SS.AA. sui criteri minimi che materiali, attrezzature di arredo e soluzioni progettuali devono ottemperare per garantire il rispetto ambientale minimo e suggeriscono anche di considerare l'aspetto funzionale e prestazionale nell'ambito del loro inserimento paesaggistico, con un adeguato disegno degli spazi, secondo la creatività, l'espressività, l'esperienza progettuale delle amministrazioni.

I CAM non pregiudicano comunque la possibilità di acquisire forniture o parti di forniture in materiali diversi da quelli richiamati e trovano applicazione limitatamente ai materiali di cui sono costituiti i prodotti o i principali componenti dei prodotti richiesti nella documentazione di gara o proposti dagli offerenti.

Nel provvedimento ministeriale si evidenzia altresì che, qualora le forniture siano finanziate in tutto o in parte con le risorse P.N.R.R. e P.N.C., trovano applicazione i criteri di selezione dei candidati, la clausola contrattuale e il criterio premiante relativo alle pari opportunità, generazionali e di genere, ai sensi dell'art. 47, d.l. n. 77/21 (conv. in legge 108/21).

4) DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 9 MARZO 2023 – AGGIORNAMENTO DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (D.M. 17 GENNAIO 2018)

Sulla G.U.R.I. n. 69 del 22 marzo 2023 è stato pubblicato il d.m. Infrastrutture e Trasporti 9 marzo 2023, recante modifiche ed integrazioni al d.m. 17 gennaio 2018 sulla disciplina delle "Norme Tecniche di Costruzione".

In particolare, il provvedimento ministeriale modifica ed integra l'art. 2 del citato d.m. del 2018, che per comodità si riporta, qui di seguito, nella nuova versione:

"1. Nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo

Nomos Appalti

Consulenza legale agli Enti Locali

nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro sette anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1.

1-bis. Dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1 e fino al 22 marzo 2025, è sospesa l'applicazione del punto 11.4.2 delle suddette norme tecniche.

1-ter. Dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1 e fino al 22 marzo 2025, è sospesa l'applicazione del punto 11.5.2 delle suddette norme tecniche limitatamente ai tiranti di ancoraggio per uso geotecnico di tipo passivo".

Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli
(responsabile del servizio)

